



**COMUNE DI VOLPIANO**  
*Città Metropolitana di Torino*



**Determinazione del Responsabile  
Settore Amministrativo e Servizi alla persona**

**N. 811  
del  
15/11/2022**

**OGGETTO:**

Costituzione fondo risorse decentrate 2022 .

**Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona**



# COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino  
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona



## OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

Premesso che il Sindaco con decreto n. 800 del 27.10.2022 conferiva al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Amministrativo e Servizi alla Persona", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che:

- in data 21.05.2018 è stato stipulato il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;
- in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 del suddetto contratto, il Comune di Volpiano ha costituito la delegazione di parte trattante datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 18/06/2018 e poi modificata con successive deliberazioni n. 108 del 27.08.2020 e n. 114 del 26.09.2022;
- l'art. 7 del CCNL cit. individua le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto che, prima di avviare la contrattazione collettiva integrativa, occorre costituire il Fondo Risorse decentrate e che detta costituzione costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;

Considerato che il fondo si articola in risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili secondo la nuova disciplina dettata dagli artt. 67 e ss. del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;

Evidenziato che spetta all'organo politico:

- determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che occorre costituire il fondo relativo all'annualità del 2022;

Atteso che l'art. 40 comma 3 quinquies del D.lgs. 165/01 introdotto dalla Legge 150/09 dispone testualmente: "Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nel limite stabilito dalla contrattazione nazionale e nel limite dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";

Considerato che l'Ente:

-ha rispettato i limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica per il 2021;

-ha rispettato le vigenti disposizioni in materia di riduzione programmata delle spese di personale di cui al comma 557 art. 1 L. 296/2006 come sostituito dall'art. 14 c. 7 D.L. 78/2010 L. 122/2010 e integrato dal 557 quater inserito dall'art.3 c. 5 bis D.L. 90/2014, garantendo il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;

-ha attivato un articolato sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e delle attività dell'Amministrazione;

Dato atto che:

- l'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018 dispone che "La quantificazione del Fondo delle Risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5,

deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017";

- il suddetto art. 23, comma 2, dispone che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

Visto:

- l'importo totale del fondo anno 2016 al netto delle voci non assoggettate a limite pari ad € **185.041,65**;
- l'importo totale del fondo Posizioni Organizzative anno 2016 (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) pari ad € **81.550,70**;

Visto l'art. 11 bis, comma 2 del D.L. n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 ai sensi del quale "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali -Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.";

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 23.03.2020 ci si è avvalsi di tale facoltà per un importo complessivo pari ad € **22.294,29**;

Dato atto pertanto che il limite complessivo da rispettare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è pari ad € **288.886,64**;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 123 del 24.10.2022 avente ad oggetto: "Graduazione delle posizioni organizzative e determinazione delle relative indennità" con la quale la Giunta Comunale ha:

- preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione con il quale, in applicazione della metodologia vigente, ha determinato la graduazione del peso relativo alle aree di posizione organizzativa precedentemente approvate dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 122 del 24.10.2022;
- fatto proprie ed approvate le proposte del Nucleo di Valutazione in merito alla classificazione del peso dei titolari di Posizione Organizzativa in 5 fasce nelle quali al Settore viene attribuito un peso di 1324,19 punti;
- attribuito la retribuzione di posizione alle posizioni organizzative incaricate, secondo le seguenti fasce di punteggio e negli importi a fianco di ognuno indicato:  
fascia superiore o uguale a 1600 punti/2000 importo pari a € 16.000,00 annui lordi  
fascia da 1450 punti/2000 a 1599 punti/2000 importo pari a € 13.500,00 annui lordi  
fascia da 1350 punti/2000 a 1449 punti/2000 importo pari a € 12.500,00 annui lordi  
fascia da 1250 punti/2000 a 1349 punti/2000 importo pari a € 11.500,00 annui lordi  
fascia inferiore o uguale ai 1249 punti/2000 importo pari a €. 10.000,00 annui lordi
- dato atto che, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., le risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative come determinate con propria deliberazione n. 34 del 23.03.2020 sono pari ad €. 97.389,29 (81.250,00+16.139,28) arrotondate ad €. 97.380,00;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. decreto "crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017;

Visto il DPCM del 17.03.2020 che, nella parte motivazionale, dispone "*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il*

*valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Vista la circolare nel frattempo sottoscritta dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'economia e delle Finanze e dell'Interno, già bollinata e trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con nota n. 17102/110/1– Uff. V Affari Territoriali– UGM\_FP 0001374 A-del 08/06/2020 n. 28133475;

Preso atto di quanto ivi enunciato e in particolare dell'affermazione secondo la quale nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019;

Precisato che al 31 dicembre 2018 il personale in servizio constava di 62 dipendenti a tempo indeterminato e che il personale in servizio stimato per il 2022 secondo il criterio dei cedolini stipendiali indicati nella circolare è pari a n. 61,57;

Dato atto che il limite di cui sopra pari a €. 288.886,64 non è da modificare in aumento;

Dato altresì atto che, nella parte stabile, il fondo 2022 è costituito dalle seguenti risorse:

- unico importo consolidato anno 2017: euro 161.254,20;
- integrazione ex art. 67, comma 2 lett. a): euro 5.491,20 (non soggetta al limite di cui sopra);
- integrazione ex art. 67, comma 2 lett. b): euro 3.029,57 (non soggetta al limite di cui sopra);
- integrazione ex art. 67, comma 2 lett. c): euro 10.010,69;

per cui la **parte stabile** per il 2022 ammonta ad **euro 179.785,66;**

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 132 del 14.11.2022 “Fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa”, dichiarata i.e., con la quale si è ritenuto di:

- ✓ integrare la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 4 (integrazione dell'1,2% monte salari 1997, per un importo pari ad € 16.925,26) per il conseguimento degli obiettivi generali di Performance 2022;
- ✓ integrare la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 (in attuazione dell'art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 2018 – incentivi recupero evasione IMU/TARI) per un importo pari ad €. 6.016,61;

incrementare il fondo ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCNL 21.05.2018 di €. 2.711,03 per il conseguimento degli obiettivi generali di Performance 2022;

- ✓ di incrementare ulteriormente il fondo con gli altri istituti previsti dal contratto che, avendo natura gestionale, sono di competenza del Responsabile di Servizio;

Ritenuto di integrare il fondo:

- ✓ ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) – frazioni R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione – pari ad euro 605,46;
- ✓ ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) – incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – non assoggettato a limite fondo (dichiarazione congiunta n. 9) pari a €. 27.000,00 (somma presunta stanziata a bilancio)

Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2022;

Visti:

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) approvato con deliberaione di Giunta comunale n. 8 del 24.01.2022;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, triennio 2022/2024, del Comune di Volpiano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14.04.2022;
- Il piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell'11.07.2022 e s.m.i.;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 31.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i prospetti allegati in cui si dà conto del rispetto dei limiti del fondo ai sensi delle normative sopra citate;

#### **DETERMINA**

1. di approvare la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022 di cui al prospetto allegato al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad **€ 233.044,02**.

2. di dare atto che le voci di utilizzo fisse (indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto, oneri riclassificazione vigili da ex 5<sup>^</sup>q.f. a ex 6<sup>^</sup>q.f., indennità educatrici asilo nido ex art. 6 del C.C.N.L. 5.10.2001) sono imputate ai capitoli /interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente; le risorse per incentivi funzioni tecniche sono imputate nei quadri economici dei progetti in questione e le risorse recupero IMU/TARI sono impegnate nei cap. 606, 607 e 608.

5. Di dare atto che in attesa della costituzione del fondo sono già stati impegnati sui capitoli del salario accessorio €. 30.080,00.

6. Di dare atto che risulta ancora da impegnare la parte restante di utilizzo oggetto di contrattazione pari a **€ 51.802,09** (233.044,02-76.315,08-30.744,72-239,52-6.016,61-27.000,00-38.880,00-2.046,00) ai capitoli del salario accessorio

7. Di precisare che della suddetta somma occorre in questa sede impegnare **€ 51.402,09** ai capitoli del salario accessorio come da prospetto allegato oltre agli oneri riflessi e all'Irap mentre **€ 400,00** verranno impegnati al Cap. 2520.99 oltre agli oneri riflessi e all'Irap dopo la variazione di bilancio calendarizzata per fine novembre 2022.

7. Di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

8. Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.

9. Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.*

li, 15/11/2022

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona  
Firmato Digitalmente  
CAGNA Dott. Franco